

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

“Disposizioni urgenti di adeguamento normativo”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 2 dopo la parola “dati” è aggiunta la seguente: “aggregati”;

b) all’articolo 13:

1) nella rubrica le parole “borse di studio” sono sostituite con la seguente “premi”;

2) al comma 1 le parole “borse di studio” sono sostituite con la seguente “premieria”, dopo la frase “intitolate a “Orsola Apuzzo” sono aggiunte le seguenti “e di spese generali connesse nella misura massima del venticinque per cento. I premi sono destinati a studenti meritevoli”, le parole “da destinare a studenti meritevoli che si trovano in una situazione di disagio economico e” sono soppresse;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 43 è aggiunto il seguente:

“2bis. Al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini entro le aree interne e tra le aree interne e i distretti turistici della Campania, la Regione promuove la stipula di intese con gli enti locali compresi nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per istituire i servizi di trasporto di linea aggiuntivi di cui all’articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), nonché per incrementare i servizi di trasporto pubblico autorizzati di cui all’articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania).”;

d) dopo il comma 4 dell’articolo 66 sono aggiunti i seguenti:

“4bis. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2023, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del Programma regionale Campania Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio dei Comuni colpiti dal sisma del 29 dicembre 2013.

4ter. Al fine di salvaguardare i risultati della ricerca sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici, l’epigenetica e l’immunoterapia della malattia neoplastica, il CEINGE - Biotecnologie Avanzate “Franco Salvatore” è autorizzato a rendicontare entro il 2025 le spese sostenute a valere sul contributo per la continuazione dello studio della malattia neoplastica

concesso con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania).”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m-bis del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole “alle tariffe all'ingrosso” sono aggiunte le seguenti: “per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell'utenza campana,” e al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole “ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico,” sono aggiunte le seguenti: “dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania,”;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“3bis Il Presidente:

a) convoca e presiede il Comitato esecutivo;

b) cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli di Distretto;

c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato esecutivo ovvero che gli sono attribuite per legge;

e) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo.”;

d) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;

e) dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

“Art. 15bis (Direttore generale)

1. L'EIC ha un Direttore generale, nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, qualificata professionalità e specifica e documentata esperienza, adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, individuato all'esito di procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell'EIC, della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Il Direttore generale ha un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio e percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.

3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente Idrico regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

4. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.

6. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il Direttore generale, in particolare:

a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni ambito distrettuale, approvate dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;

b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;

c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) predispone gli atti, i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;

f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione.

7. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:

a) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;

b) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali, controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;

c) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

e) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.”;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“1bis. Il Piano d'ambito distrettuale costituisce strumento attuativo del Piano d'ambito regionale e per la sua approvazione, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, si applica la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), qualora l'autorità competente ritenga che produca effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati dal Piano d'ambito regionale, quale piano sovraordinato, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica.”;

g) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto all'acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione, di analisi dei reclami e di rilevazione della Customer Satisfaction, è istituito il Comitato consultivo sul Servizio idrico integrato. L'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini e consentire:

- a) la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;
 - b) la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato;
 - c) la partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.”;
- 2) i commi 2 e 4 sono abrogati;
- h) dopo il comma 9 ter dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
“9 quater. Al fine di assicurare la definitiva estinzione degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario unico liquidatore che subentra ai Commissari di cui al comma 9. I Commissari trasferiscono le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, unitamente alle risorse residue, al Commissario unico. Il Commissario unico liquidatore può avvalersi di un subcommissario al fine di completare il processo di liquidazione o di trasferire la titolarità di partecipazioni in società di capitali ai Comuni consorziati assicurando il controllo pubblico congiunto delle medesime partecipazioni societarie.”;
- i) alla fine del comma 5 dell'articolo 22, aggiungere la seguente frase “entro cinque anni dall'avvenuto trasferimento del personale, l'EIC aggiorna definitivamente, nel rispetto della normativa vigente, la dotazione organica iniziale”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola “convoca” sono aggiunte le seguenti: “previa adozione degli atti a tal fine necessari,”;
- b) le parole “fino all'insediamento del nuovo Consiglio” sono soppresse e alla fine del periodo è aggiunto il seguente: “Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, il Commissario, dandone immediata comunicazione agli uffici regionali competenti, svolge altresì ogni attività necessaria e urgente finalizzata all'attuazione degli scopi statuari e adotta, previa autorizzazione dei competenti uffici regionali, gli atti di straordinaria amministrazione la cui mancata adozione determini un pregiudizio per il Consorzio.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) è abrogato.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2019, n. 16)

1. All'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “alberghiere ed extralberghiere,” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)”;

b) al comma 2, dopo le parole “poste in essere” sono aggiunte le seguenti: “anche tramite intermediari.”;

c) al comma 5, le parole “Le strutture ricettive di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Le strutture ricettive e le locazioni brevi”;

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all'attività di più di quattro unità immobiliari.

5 ter. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.

5 quater. I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al rispetto dei seguenti adempimenti:

a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;

b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;

c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;

d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro.”.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28)

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15, le parole da “ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo” fino a “ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”;

b) la lettera d) del comma 15-sexies è sostituita dalla seguente:

“d) concludere accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 36/2023, e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 36/2023 destinati ai soggetti di cui al comma 15;”.

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 22 aprile 2003, n. 8)

1. L'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA) è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA.)

1. Il fabbisogno complessivo di posti residenziali di RR.SS.AA. unità di cure residenziali per adulti non autosufficienti (R3) è determinato dagli atti di programmazione adottati dalla Giunta regionale, fermo restando che il fabbisogno di centri diurni per adulti non autosufficienti deve essere pari ad almeno una struttura per ASL e almeno una per ogni distretto sanitario di base, nel limite del fabbisogno programmato, e che in ogni ASL deve esistere presso un centro diurno per adulti non autosufficienti almeno un centro diurno demenze.”.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 2)

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 2 (Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “ed universitari” sono sostituite da “e le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”;
- b) al comma 5, le parole “Gli istituti universitari” sono sostituite da “Le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 3)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo) le parole “dalle università” sono sostituite con le seguenti “dalle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 4 (Istituzione della Giornata regionale del figlio) le parole “le università” sono sostituite con le seguenti “le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)” e le parole “delle università” sono sostituite con le seguenti “delle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”.

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole “minima di tre giorni e” sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6)

1. Il terzo capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole “L’Ufficio di Presidenza destina” alla parola “unità” è abrogato”.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12)

1. Alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:

“a-bis) lo statuto;”;

b) all’articolo 3:

1) al comma 2 le parole da “di autonomia patrimoniale” a “dell’ADISURC” sono sostituite dalle seguenti: “di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Lo Statuto disciplina il funzionamento, comprese le competenze degli organi di cui all’articolo 4, e l’articolazione organizzativa dell’Azienda funzionale agli interventi per il diritto allo studio universitario nelle diverse sedi didattiche, tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.”;

3) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 dell’articolo 5 le parole: “nei limiti del 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nei limiti del 30 per cento” e le parole “pari al 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 60 per cento”;

d) il comma 4-bis dell’articolo 6 è abrogato.

2. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già nella disponibilità dell’Ente.

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 5)

1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell’attività di Bed e Breakfast) le parole “i proprietari o i possessori” sono sostituite dalle seguenti: “i titolari”.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 18)

1. All’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed Osservatorio regionale sulla detenzione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e nelle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, o comunque nelle strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure

alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché coloro che sono affidati agli Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE) presenti sul territorio regionale.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il Garante non può esercitare durante il mandato attività di lavoro autonomo o subordinato che determinano una situazione di conflitto, anche potenziale, con lo svolgimento della funzione. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.”;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, composto da esperti, associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alle materie di competenza del Garante. I componenti dell'osservatorio sono nominati, su proposta del Garante, con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nell'osservatorio due suoi delegati fra i consiglieri regionali, uno espressione della maggioranza ed uno dell'opposizione. L'incarico di componente dell'osservatorio è svolto a titolo gratuito. L'osservatorio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante.”.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 16)

1. L'articolo 11 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 16 (Misure a sostegno dell'agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale) è abrogato.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca, Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Lucia Fortini.
(Delibera di Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 96).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 3 marzo 2023 con il n. 284 del registro generale ed assegnato per l'esame alla II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanza - Demanio e Patrimonio).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 giugno 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b) c) e d).

Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023".

Articolo 2: "Contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile".

Comma 2: "2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, al fine di disporre di dati aggiornati sull'evasione scolastica, si attiva presso l'Ufficio scolastico regionale, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Comuni e gli istituti scolastici della Campania per la realizzazione di una procedura unica ed integrata per il controllo ed il monitoraggio degli alunni in obbligo di istruzione, che si assentano senza giustificazione valida per un periodo prolungato, anche condividendo piattaforme e procedure informatiche già in uso da parte degli Enti istituzionalmente coinvolti nella lotta alla dispersione."

Articolo 13: "Borse di studio "Orsola Apuzzo".

"1. È autorizzato un contributo di 45.000,00 euro, nella misura di 15.000,00 euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2023-2025, in favore del Dipartimento di ostetricia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'erogazione di borse di studio intitolate a "Orsola Apuzzo" da destinare a studenti meritevoli che si trovano in una situazione di disagio economico e che frequentano il corso di ostetricia presso il Dipartimento dell'università federiciana, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025."

Articolo 43: "Realizzazione e organizzazione di una rete pubblica di ricarica di veicoli elettrici nelle aree interne".

Comma 2: "2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti preposti, provvede alla realizzazione e all'organizzazione della rete, da espletarsi mediante l'installazione di colonnine di ricarica nei Comuni delle aree interne, in un numero non inferiore a cinque per ogni area interna riconosciuta dalla SNAI, nonché nei Comuni periferici e ultraperiferici della Regione, così come definiti dall'ultima classificazione SNAI, non ancora ricompresi ufficialmente in un'area interna della SNAI."

Articolo 66: “Norme di Indirizzo”.

Comma 4: “4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania FESR 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto al completamento dell'impianto sportivo di Mercogliano.”.

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettere da a) a h).

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”.

Articolo 3: “Funzioni della Regione”.

Comma 1, lettera m-bis): “1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

m-bis) esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA.”.

Comma 2: “2. La Giunta regionale individua, con delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 16 comma 2 e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono considerate in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali. Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale.”.

Articolo 9: “Organi dell'EIC”.

Comma 1, lettera c): “1. Sono organi dell'EIC:

c) il Direttore generale;”.

Articolo 10: “Comitato esecutivo e Presidente”.

Comma 3: “3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Comitato, convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Ente idrico.”.

Articolo 11: “Direttore generale”.

“1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'EIC ed è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.

3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente Idrico Regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”.

Articolo 12: “Funzioni del direttore generale”.

“1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.

2. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il direttore generale, in particolare:

- a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni Ambito distrettuale, approvate dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;
- b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;
- c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
- e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;
- f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione.

3. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:

- a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali;
- b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
- c) elabora il regolamento interno di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
- d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;
- g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.

3-bis. La direzione generale Ciclo integrato delle acque, entro novanta giorni dall'approvazione della presente norma, procede al censimento dei collettori fognari intercomunali esistenti, al fine di costituire il Catasto per le infrastrutture del ciclo integrato delle acque di interesse regionale, d'intesa con l'Ente Idrico Campano (EIC).”.

Articolo 15: “Collegio dei revisori”.

“1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico è composto da tre membri.

2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure fino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.

3. I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.

4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.

5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.”.

Articolo 17: “Piano d'ambito distrettuale”.

“1. Il Piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti:

a) programma operativo degli interventi che:

- 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale;
- 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale;

b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato;

c) piano economico finanziario di distretto che:

- 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;
- 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale;
- 3) definisce la tariffa di distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi.”.

Articolo 20: “Tutela degli utenti e partecipazione”.

Commi 1, 2 e 4: “1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto all'acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione e di analisi dei reclami e di rilevazione della Customer Satisfaction, è istituito il Comitato Consultivo sul Servizio idrico integrato. L'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale della Campania ai sensi del comma 2 ed in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini.

2. Il Consiglio Regionale della Campania individua le modalità di cooperazione e relazione degli utenti e dei portatori d'interesse con gli organi e la struttura dell'Ente ed il soggetto gestore per consentire:

a) la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;

b) la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il SII;

c) la partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

c-bis) la massima diffusione delle proposte e delle richieste da parte della cittadinanza.

4. Sono membri del Comitato Consultivo sul SII cinque rappresentanti dei comitati civici locali che operano sui territori a sostegno del principio "Acqua bene comune", individuati con apposito regolamento adottato dal Consiglio regionale.”.

Articolo 21: “Disposizioni transitorie”.

Comma 9-ter: “9-ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema.”.

Articolo 22: “Personale dell'Ente Idrico”.

Comma 5: “5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4: “Nuove norme in materia di bonifica integrale”.

Articolo 32: “Controllo successivo di regolarità”.

Comma 3: “3. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 360 giorni, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.”.

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”.

Articolo 2: “Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali”.

Comma 3: “3. Tutti i protocolli, accordi, intese o atti analoghi della Regione Campania contengono a pena di nullità, espresso riferimento a tempi certi di attuazione e la clausola di automatica decadenza in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1, lettere a), b) c) e d).

Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16: “Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni”.

Articolo 13: “Misure in materia di offerta turistica regionale”.

Commi 1, 2 e 5: “1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, volto a consentire l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l'eventuale classificazione.

2. Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione,

commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.

5. Le strutture ricettive di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania.”.

Note all'articolo 6.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”.

Articolo 6: “Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere”.

Commi 15 e 15-sexies, lettera d: “15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede a:

d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 50/2016 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo destinati ai soggetti di cui al comma 15;”.

Note all'articolo 7.

Comma 1.

Legge Regionale 22 aprile 2003, n. 8: “Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.”.

Articolo 8: “Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA.”.

“1. Il fabbisogno di posti residenziali di RR.SS.AA. per anziani, nelle more delle indicazioni del redigendo piano ospedaliero regionale e di una analisi puntuale delle necessità, è ricompreso tra un minimo pari a 1,5 per mille fino ad un massimo del 3 per mille della popolazione ultrasessantacinquenne residente in ciascuna ASL.

2. Il fabbisogno di centri diurni per anziani è pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base. In ogni ASL deve esistere presso un centro diurno per anziani almeno un centro diurno Alzheimer, con un fabbisogno di posti semi-residenziali pari allo 0,5 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne.”.

Note all'articolo 8.

Comma 1.

Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 2: “Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani”.

Articolo 2: “Destinatari dell'intervento”.

Commi 1 e 5: “1. Sono soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli istituti scolastici, di primo e secondo grado, ed universitari, singoli o associati, anche in collaborazione con il Forum regionale dei giovani ed altri enti pubblici o privati individuati dalla Giunta regionale.

5. Gli istituti universitari possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.”.

Note all'articolo 9.

Comma 1.

Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 3: “Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo”.

Articolo 7: “Premio Creatività urbana”.

Comma 1, lettera a): “1. È istituito il premio regionale "Creatività urbana" attribuito annualmente:

- a) al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato dalle università;”.

Note all'articolo 10.

Comma 1.

Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 4: “Istituzione della Giornata regionale del figlio”.

Articolo 3: “Celebrazioni della Giornata regionale del figlio”.

Comma 6: “6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, può stipulare protocolli d'intesa con le università e con l'ufficio scolastico regionale, al fine di incentivare la promozione da parte delle università e delle scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, di iniziative sulle tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia in tutto il mondo, su ispirazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e ad ogni altra normativa sui diritti di ogni minore a vivere in una famiglia.”.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17: “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”.

Articolo 3: “Case e appartamenti per vacanze”.

Comma 1: “1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.”.

Note all'articolo 12.

Comma 1.

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6: “Funzionamento dei gruppi consiliari”.

Articolo 2, terzo capoverso: “L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

- a) due unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza ;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.”.

Note all'articolo 13.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12: “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”.

Articolo 2: “Compiti della Regione”.

Comma 3, lettera a): “3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISURC concernenti:

- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;”.

Articolo 3: “Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – ADISURC”.

Commi 2, 3 e 4: “2. L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa, il suo funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dallo statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISURC.

3. L'ADISURC si avvale di due centri di responsabilità amministrativa (CRA), uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli ed uno per la gestione dei servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

4. A ciascun centro di responsabilità amministrativa (CRA) è preposto un dirigente, individuato secondo le procedure ed i requisiti previsti all'articolo 6.”.

Articolo 5: “Consiglio di Amministrazione”.

Comma 5: “5. Per i componenti del CdA è corrisposta una indennità mensile nei limiti del 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile pari al 30 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. È riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA.”.

Articolo 6: “Direttore generale”.

Comma 4-bis: “4-bis. Il direttore generale si avvale del supporto dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (CRA) previsti dall'articolo 3, comma 3. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente è rimosso dall'incarico nelle ipotesi previste al comma 4. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore al trattamento previsto per il

dirigente apicale delle strutture amministrative regionali.”.

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5: “Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast”.

Articolo 1: “Definizione e caratteristiche”.

Comma 5: “5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa.”.

Note all'articolo 15.

Comma 1, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18: “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”.

Articolo 2: “Costituzione, incompatibilità e revoca”.

Commi 2, 4 e 7: “2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

4. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.”.

Note all'articolo 16.

Comma 1.

Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 16: “Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale”.

Articolo 11: “Durata della legge”.

“1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2023.

2. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.

3. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:

- a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
- b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.”.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 2, 13, 43 e 66 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 2, 13, 43 e 66 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023)

Art. 2

Contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile.

1. La Regione adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa utile tesa a contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa ed il disagio minorile.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, al fine di disporre di dati *aggregati* aggiornati sull'evasione scolastica, si attiva presso l'Ufficio scolastico regionale, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Comuni e gli istituti scolastici della Campania per la realizzazione di una procedura unica ed integrata per il controllo ed il monitoraggio degli alunni in obbligo di istruzione, che si assentano senza giustificazione valida per un periodo prolungato, anche condividendo piattaforme e procedure informatiche già in uso da parte degli Enti istituzionalmente coinvolti nella lotta alla dispersione.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, individua i criteri, le modalità e le premialità degli avvisi e dei bandi pubblici che hanno tra le loro finalità il contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa ed al disagio minorile, fatte salve le responsabilità e le competenze delle strutture amministrative.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, la Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente sui risultati raggiunti in materia di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa ed al disagio minorile, attraverso le misure messe in campo a tal fine nell'annualità scolastica precedente.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 13

Premi “Orsola Apuzzo”.

1. È autorizzato un contributo di 45.000,00 euro, nella misura di 15.000,00 euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2023-2025, in favore del Dipartimento di ostetricia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l'erogazione di *premi* intitolate a “Orsola Apuzzo” e di *spese generali connesse nella misura massima del venticinque per cento*. *I premi sono destinati a studenti meritevoli* che frequentano il corso di ostetricia presso il Dipartimento dell'università federiciana, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 43

Realizzazione e organizzazione di una rete pubblica di ricarica di veicoli elettrici nelle aree interne.

1. In adesione alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), al fine di perseguire un riequilibrio delle condizioni socio-economiche tra aree urbane e periferiche e, in particolare, una redistribuzione complessiva dei flussi turistici che orienti la domanda verso destinazioni sempre più sostenibili e meno congestionate, la Regione Campania provvede alla realizzazione e all'organizzazione di una rete pubblica di ricarica di veicoli elettrici nelle aree interne.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti preposti, provvede alla realizzazione e all'organizzazione della rete, da espletarsi mediante l'installazione di colonnine di ricarica nei Comuni delle aree interne, in un numero non inferiore a cinque per ogni area interna riconosciuta dalla SNAI, nonché nei Comuni periferici e ultraperiferici della Regione, così come definiti dall'ultima classificazione SNAI, non ancora ricompresi ufficialmente in un'area interna della SNAI.

2bis. Al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini entro le aree interne e tra le aree interne e i distretti turistici della Campania, la Regione promuove la stipula di intese con gli enti locali compresi nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per istituire i servizi di trasporto di linea aggiuntivi di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), nonché per incrementare i servizi di trasporto pubblico autorizzati di cui all'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è disposto uno stanziamento di 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023 a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 66

Norme di Indirizzo.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del Programma operativo complementare, del Piano di sviluppo e coesione e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria degli interventi volti alla valorizzazione delle eccellenze dell'antica tradizione enogastronomica campana, quale in particolare la pasta di Gragnano secondo le prescrizioni dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 27/2019.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto alla valorizzazione del patrimonio storico edilizio del complesso denominato "Borgo Appio" presente sul territorio comunale di Grazzanise.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania FESR 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto al completamento della rete idrica sul territorio della città di Maddaloni.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del programma regionale Campania FESR 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, dell'intervento volto al completamento dell'impianto sportivo di Mercogliano.

4bis. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2023, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del Programma regionale Campania Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio dei Comuni colpiti dal sisma del 29 dicembre 2013.

4ter. Al fine di salvaguardare i risultati della ricerca sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici, l'epigenetica e l'immunoterapia della malattia neoplastica, il CEINGE - Biotecnologie Avanzate "Franco Salvatore" è autorizzato a rendicontare entro il 2025 le spese sostenute a valere sul contributo per la continuazione dello studio della malattia neoplastica concesso con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania).

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 3, 9, 10, 17, 20, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 3, 9, 10, 17, 20, 21 e 22 della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano)

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

- a) disciplina a livello regionale il Servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;
- c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito;
- d) vigila sulle attività dell'Ente Idrico Campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
- e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente Idrico Campano e dai soggetti gestori del Servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordina le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;
- g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
- h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse

strategico regionale;

i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione di pianificazione regionali;

l) promuove, nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, l'erogazione giornaliera di 50 litri per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l'oculato uso della risorsa idrica;

m) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge e dalla legislazione statale e comunitaria in materia;

m-bis) esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso, *per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell'utenza campana*, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA.

2. La Giunta regionale individua, con delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 16 comma 2 e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono considerate in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali. Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, *dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania*, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del Servizio idrico integrato campano.

Art. 9

Organi dell'EIC.

1. Sono organi dell'EIC:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) *lettera soppressa*
- d) i Consigli di distretto;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 10

Comitato esecutivo e Presidente.

1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti.

2. Il Comitato esecutivo provvede:

- a) all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16;
- b) all'approvazione delle forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali su proposta dei

Consigli di distretto;

c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152/2006;

d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito regionale;

e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;

f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente;

g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'ARERA e Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII);

h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai Piani d'ambito distrettuali;

i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;

l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

m) all'approvazione della carta dei servizi idrici che il gestore è tenuto ad adottare, che contiene quali principi fondamentali:

1) eguaglianza e imparzialità di trattamento all'utenza;

2) efficacia, efficienza e continuità del servizio;

3) lotta agli sprechi, salvaguardia del patrimonio idrico e delle sue fonti.

n) all'approvazione del contratto con il direttore generale sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo Statuto dell'EIC.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Comitato, convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Ente idrico.

3bis Il Presidente:

a) convoca e presiede il Comitato esecutivo;

b) cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli di Distretto;

c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato esecutivo ovvero che gli sono attribuite per legge;

e) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo.

4. Il Comitato, con il voto favorevole del sessanta per cento dei componenti, approva il regolamento che disciplina il funzionamento interno nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione riferiti alle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle fonti.

Art. 17

Piano d'ambito distrettuale.

1. Il Piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti:

a) programma operativo degli interventi che:

- 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale;
- 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale;

b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato;

c) piano economico finanziario di distretto che:

- 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;
- 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale;
- 3) definisce la tariffa di distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi.

Ibis. Il Piano d'ambito distrettuale costituisce strumento attuativo del Piano d'ambito regionale e per la sua approvazione, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, si applica la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), qualora l'autorità competente ritenga che produca effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati dal Piano d'ambito regionale, quale piano sovraordinato, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica.

Art. 20

Tutela degli utenti e partecipazione.

1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto all'acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione, di analisi dei reclami e di rilevazione della Customer Satisfaction, è istituito il Comitato consultivo sul Servizio idrico integrato. L'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini e consentire:

- a) *la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;*
- b) *la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato;*
- c) *la partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.*

2. *Abrogato*

3. L'Ente Idrico Campano, inoltre, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, tra le risorse umane disponibili a legislazione vigente, individua il responsabile dei rapporti con l'utenza.

4. *Abrogato*

4-bis. Al fine del contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato nonché per tutelare i nuclei familiari disagiati, il soggetto gestore del servizio idrico integrato provvede secondo le direttive adottate dall'ARERA e Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Art. 21

Disposizioni transitorie.

1. La Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.

2. Gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale.

5. Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva in ogni ambito distrettuale, della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo 172, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, effettuata entro sei mesi, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore.

6. Ai soggetti gestori titolari di affidamenti conformi al regime pro tempore di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire sinergie operative di gestione del ciclo, sono consentite, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte alla aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti, da attuare in conformità a quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 ed in particolare con le modalità indicate nel relativo comma 2-bis, anche ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni degli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015). I nuovi soggetti derivanti da aggregazione e razionalizzazione di cui al comma 5 proseguono nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto. Se sussistono i presupposti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per gli stessi possono essere assunti provvedimenti di perequazione della durata delle gestioni.

7. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali le gestioni esistenti relative ad individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro centottanta giorni dalla costituzione dei suoi organi. Completate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16, comma 2, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi centottanta giorni, e lo trasmettono al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni.

9. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.

9-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente.

9-ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema.

9 quater. Al fine di assicurare la definitiva estinzione degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario unico liquidatore che subentra ai Commissari di cui al comma 9. I Commissari trasferiscono le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, unitamente alle risorse residue, al Commissario unico. Il Commissario unico liquidatore può avvalersi di un subcommissario al fine di completare il processo di liquidazione o di trasferire la titolarità di partecipazioni in società di capitali ai Comuni consorziati assicurando il controllo pubblico congiunto delle medesime partecipazioni societarie.

Art. 22

Personale dell'Ente Idrico.

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di

appartenenza sino al trasferimento all'EIC.

1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.

4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti proseguono con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.

5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate *entro cinque anni dall'avvenuto trasferimento del personale, l'EIC aggiorna definitivamente, nel rispetto della normativa vigente, la dotazione organica iniziale.*

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 32 della Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale)

Art. 32

Controllo successivo di regolarità.

1. La Giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi di bonifica o la nomina di un Commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei Consorzi stessi.
2. Se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 360 giorni, convoca *previa adozione degli atti a tal fine necessari*, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura l'ordinaria amministrazione. *Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, il Commissario, dandone immediata comunicazione agli uffici regionali competenti, svolge altresì ogni attività necessaria e urgente finalizzata all'attuazione degli scopi statutari e adotta, previa autorizzazione dei competenti uffici regionali, gli atti di straordinaria amministrazione la cui mancata adozione determini un pregiudizio per il Consorzio.*

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni)

Art. 13

Misure in materia di offerta turistica regionale.

1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, *nonché delle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)* volto a consentire l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l'eventuale classificazione.

2. Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere *anche tramite intermediari*, ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.

4. I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

5. *Le strutture ricettive e le locazioni brevi* sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania.

5 bis. *La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all'attività di più di quattro unità immobiliari.*

5 ter. *I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.*

5 quater. *I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al rispetto dei seguenti adempimenti:*

a) *comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali,*

l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;

b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;

c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;

d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 6 della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale)

Art. 6

Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere.

1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità.

2. Abrogato

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l'assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - IRPEF - e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

6-bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità - SORESA S.p.A. - così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 - commissioni e spese -).

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. - S.p.A., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti

posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento.

10-bis. A seguito della soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), intervenuta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 -Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), la So.Re.Sa svolge in via ordinaria funzioni di supporto alla Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR della Regione Campania per la progettazione, lo sviluppo ed il funzionamento del sistema informativo sanitario, la gestione dei flussi sanitari ed i servizi di sanità digitale.

11. Abrogato

12. La So.Re.Sa. S.p.A. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle - S.P.V. - di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle - SPV - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. S.p.A. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO nella gestione dei processi amministrativi e contabili, nel controllo di gestione e nella pianificazione aziendale nei settori dell'innovazione tecnologica, dell'informatica e della logistica integrata dei beni sanitari, al fine di promuovere l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla centralizzazione, all'efficienza e all'efficacia del SSR.

14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli

stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.

14-bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

14-ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti i fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15.

14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque nei limiti della spesa risultante dalla convenzione quadro sottoscritta con la Regione.

14-quinquies. La So.Re.Sa. trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale:

a) il programma annuale di procedure centralizzate, in favore delle amministrazioni di cui al comma 15, per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, tenuto conto delle categorie merceologiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), di altre previsioni normative, delle scadenze di precedenti contratti-convenzioni centralizzati di analoghe forniture, degli indirizzi raccolti in sede di preventiva consultazione da aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche periferiche della Regione ordinati per incidenza economica della fornitura-servizio e contenimento atteso della spesa;

b) la programmazione delle procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, nonché degli interventi di logistica integrata dei beni sanitari. Gli uffici competenti della Giunta regionale dispongono eventuali integrazioni e modifiche al programma in tempo utile affinché So.Re.Sa. possa provvedere alla necessaria pubblicazione dell'avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale

di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

15-bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14-quinquies del presente articolo. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite. Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l'obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14-ter e 15-sexies.

15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, da So.Re.Sa..

15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale l'ammontare complessivo dei ribassi d'asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte ai sensi del comma 15-bis.

15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e servizi. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate.

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede a:

- a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;
- b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;
- c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma 15;
- d) *concludere accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 36/2023, e*

istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 36/2023 destinati ai soggetti di cui al comma 15;

e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;

f) fornire, su specifica richiesta, attività di committenza ausiliaria, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti.

È fatto obbligo alle ASL ed alle AO di aderire alle convezioni e accordi quadro delle procedure di gara aggiudicate dalla centrale di committenza regionale.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 2 (Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 2 della Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 2 (Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani)

Art. 2

Destinatari dell'intervento.

1. Sono soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli istituti scolastici, di primo e secondo grado *e le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*, singoli o associati, anche in collaborazione con il Forum regionale dei giovani ed altri enti pubblici o privati individuati dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere alla Giunta regionale il sostegno a proposte, destinate ai giovani, di processi partecipativi, aventi ad oggetto la promozione di laboratori di cittadinanza attiva, incontri e, in generale, attività mirate a realizzare e diffondere tra le nuove generazioni la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.
3. Gli istituti scolastici possono presentare le domande di sostegno nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno per i processi partecipativi che hanno inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgono durante l'anno scolastico di riferimento. Limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
4. La Giunta regionale, riserva annualmente, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
5. *Le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)* possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
6. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere, nel corso dell'anno, al Consiglio regionale di partecipare alle adunanze consiliari e delle singole commissioni consiliari.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 7 della Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo)

Art. 7

Premio Creatività urbana.

1. È istituito il premio regionale "Creatività urbana" attribuito annualmente:
 - a) al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato *dalle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*;
 - b) alle migliori opere o progetti artistici di creatività urbana realizzati nel territorio regionale.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 8 sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale “Creatività urbana”.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 4 (Istituzione della Giornata regionale del figlio), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 3 della Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 4 (Istituzione della Giornata regionale del figlio)

Art. 3

Celebrazioni della Giornata regionale del figlio.

1. L'organizzazione delle celebrazioni della "Giornata regionale del figlio" è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con proprio atto, regola lo svolgimento attraverso la concessione di:

- a) borse di studio, di lavoro e di viaggi di istruzione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione che si sono distinti nel percorso didattico e individuati tra coloro presi in carico dagli ambiti territoriali di appartenenza;
- b) premi in favore dei figli che nel corso dell'anno si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia o verso i loro familiari;
- c) premi diretti a coloro che operano nell'affido familiare e che si sono distinti in attività di promozione e sviluppo della cultura dell'affidamento familiare e della natalità.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili il numero delle borse di studio e dei premi di cui al comma 1, il loro ammontare ed i criteri e le modalità per l'adozione di appositi avvisi pubblici.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

4. Le Province, la Città metropolitana di Napoli e i Comuni della Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione e alla valorizzazione del ruolo dei figli e della famiglia con eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e sulle procedure che la legislazione nazionale prevede per l'accoglienza dei bambini e degli adolescenti che vivono fuori dalla famiglia.

5. La Giornata regionale del figlio non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, può stipulare protocolli d'intesa con *le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)* e con l'ufficio scolastico regionale, al fine di incentivare la promozione da parte *delle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)* e delle scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, di iniziative sulle tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia in tutto il mondo, su ispirazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e ad ogni altra normativa sui diritti di ogni minore a vivere in una famiglia.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 3 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

Art. 3

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all'allegato B), che é parte integrante della presente legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
 - a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all'allegato B;
 - b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all'allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 2, 3, 5 e 6 della Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario)

Art. 2

Compiti della Regione.

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo in materia di diritto allo studio universitario.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) elabora, tenuto conto delle proposte formulate dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) di cui all'articolo 3, ed approva il piano regionale annuale degli interventi, delle attività e dei servizi di cui all'articolo 12 individuando le risorse disponibili;
 - b) individua gli standard minimi di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione e le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
 - c) favorisce e coordina lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi per il diritto allo studio universitario per garantirne il più elevato livello di omogeneità;
 - d) vigila sull'attività dell'ADISURC anche per assicurare il pieno rispetto della carta dei servizi dello studente di cui all'articolo 9, ed esercita, in caso di inadempienza da parte dell'ADISURC, i poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente ovvero i poteri previsti dall'articolo 5, comma 11;
 - e) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei contributi e dei benefici per garantire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico;
 - f) sviluppa sinergie con le università per la realizzazione di protocolli di informazione ed orientamento per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e dei laureati;
 - g) sovrintende e vigila affinché vi sia la compatibilità di strumenti e l'omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle università e dell'ADISURC di cui all'articolo 3;
 - h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico;
 - i) promuove e realizza convegni, seminari, ricerche e indagini demoscopiche sul diritto allo studio universitario;
 - l) elabora una relazione annuale sullo stato di esecuzione della legge da sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale;
 - m) verifica i risultati complessivi della gestione.

3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISURC concernenti:

- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
- a-bis) lo statuto;*
- b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- c) il rendiconto generale;
- d) le determinazioni relative alla pianta organica;
- e) l'alienazione e l'acquisto di immobili.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e di documenti, dispone le verifiche e le ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ADISURC ed in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ADISURC, previa diffida a provvedere, esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere f), g), h), i) è istituito un fondo di accantonamento, non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento, sul corrispondente appostamento in bilancio delle risorse previste per il diritto allo studio universitario.

6. La Regione promuove e sostiene la collaborazione dell'ADISURC con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni per assicurare l'adesione al principio della sussidiarietà orizzontale.

Art. 3

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - ADISURC.

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale in Regione Campania.

2. L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, *di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.*

3. *Lo Statuto disciplina il funzionamento, comprese le competenze degli organi di cui all'articolo 4, e l'articolazione organizzativa dell'Azienda funzionale agli interventi per il diritto allo studio universitario nelle diverse sedi didattiche, tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.*

4. *Abrogato*

5. L'ADISURC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi secondo quanto stabilito nello statuto.

6. L'ADISURC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8.

Art. 5

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'ADISURC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone:

- a) del Presidente;

b) di due rappresentanti dell'Università eletti dal CUR;

c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

2. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente e di specifici requisiti di professionalità e di competenza, maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica e del diritto allo studio.

3. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il CdA è stato nominato.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA a seguito della designazione dei componenti previsti, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1.

5. Per i componenti del CdA è corrisposta una indennità mensile *nei limiti del 30 per cento* dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile *nei limiti del 60 per cento* dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. È riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA.

6. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISURC nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente nella prima seduta utile ed approva:

a) lo statuto dell'ADISURC;

b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e le relative variazioni;

c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività;

d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;

e) la carta dei servizi con gli studenti;

f) i bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;

g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;

h) il regolamento del personale con la relativa pianta organica;

i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;

l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;

m) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all'ADISURC.

7. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo quanto previsto al comma 10, delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

8. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal direttore generale che redige i verbali delle sedute.

9. Il CdA si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica, di cui si dotano i singoli consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ADISURC, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata

urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISURC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione, nonché la specifica motivazione.

10. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione della carta dei servizi con lo studente. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISURC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, provvede a nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati.

13. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

Art. 6

Direttore generale.

1. L'incarico di direttore generale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della Giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. L'incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Il direttore generale, in conformità al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo n. 165/2001, sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro

nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

4-bis. Abrogato

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di Bed e Breakfast), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 1 della Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di Bed e Breakfast)

Art. 1

Definizione e caratteristiche.

1. Costituisce attività ricettiva di Bed and Breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto. L'attività di Bed and Breakfast può essere svolta:

a) in forma non imprenditoriale: con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare;

b) in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare.

2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:

a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;

b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:

- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;

c) pulizia quotidiana dei locali;

d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;

e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.

3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente.

4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.

5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per *i titolari* dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed Osservatorio regionale sulla detenzione), così come risulta modificato dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo della Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed Osservatorio regionale sulla detenzione)

Art. 2

Costituzione, incompatibilità e revoca.

1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti validi, considerate anche le schede bianche nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Garante.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e nelle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, o comunque nelle strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché coloro che sono affidati agli Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE) presenti sul territorio regionale.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.

4. Il Garante non può esercitare durante il mandato attività di lavoro autonomo o subordinato che determinano una situazione di conflitto, anche potenziale, con lo svolgimento della funzione. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.

7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, composto da esperti, associazioni, organizzazioni o enti che si

occupano delle questioni legate alle materie di competenza del Garante. I componenti dell'osservatorio sono nominati, su proposta del Garante, con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nell'osservatorio due suoi delegati fra i consiglieri regionali, uno espressione della maggioranza ed uno dell'opposizione. L'incarico di componente dell'osservatorio è svolto a titolo gratuito. L'osservatorio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante.